

Codice A1811B

D.D. 2 agosto 2023, n. 2080

Valutazione preliminare ex art. 6, comma 9 del d.lgs. n.152/2006 inerente il progetto "Elettrificazione della linea ferroviaria Rivarolo - Pont Canavese".



ATTO DD 2080/A1800A/2023

DEL 02/08/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

OGGETTO: Valutazione preliminare ex art. 6, comma 9 del d.lgs. n.152/2006 inerente il progetto "Elettrificazione della linea ferroviaria Rivarolo – Pont Canavese".

Premesso che:

in data 07.07.20203 RFI SpA, ha trasmesso al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale l'istanza relativa alla domanda di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. n.152/2006, al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare relativamente al progetto denominato "Elettrificazione della linea ferroviaria Rivarolo – Pont Canavese";

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12.04.1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica quale struttura regionale competente al suo interno il Settore regionale Investimenti in trasporti e infrastrutture;

il responsabile del procedimento Settore regionale Investimenti in trasporti e infrastrutture con nota n.30562 del 14/7/2023 ha convocato una riunione di Organo tecnico regionale al fine di individuare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. n.152/2006, l'eventuale procedura da avviare relativamente al progetto in oggetto.

L'intervento in argomento consiste nell'elettrificazione della tratta montana Rivarolo C.se-Pont C.se della linea ferroviaria Canavesana. Sinteticamente le opere consistono in:

- elettrificazione in media tensione con posa della linea di contatto per circa 16,5 km;
- costruzione di una nuova sottostazione elettrica in Salassa;
- abbassamento del piano del ferro per la risoluzione dell'interferenza in corrispondenza della galleria e del cavalcaferrovia in Cuornè;
- deviazione della conduttura fognaria intercettata a nord della galleria di Cuornè;
- interventi di compatibilizzazione in corrispondenza del ponte metallico sul torrente Orco su cui verranno impiegati dei portalini da accoppiare con la struttura metallica del ponte.

Acquisiti agli atti i seguenti contributi tecnici:

- Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, nota prot. n. 8522 del 21.07.2023;
- Settore Geologico, e-mail del 25.07.2023;
- ARPA Piemonte, nota prot. n. 69794 del 27.07.2023;
- Direzione Ambiente, Energia e Territorio, nota prot. 107946 del 01.08.23.

Rilevato che:

- le opere di modifica e adeguamento tecnico verranno realizzate su aree di pertinenza ferroviaria interessando un contesto già antropizzato e non ricadono su zone a protezione naturale o su aree di interesse naturalistico. La sottostazione elettrica di Salassa è la sola opera che, in minima parte, modificherà l'uso del suolo rispetto allo stato di fatto;

- i cantieri, per lo più mobili lungo la linea, verranno dislocati su aree ferroviarie limitando gli impatti verso l'ambiente di vita che comunque potranno essere gestiti mediante applicazione delle vigenti normative di legge e materia. I cantieri necessari per la rispluzione delle interferenze non opereranno in concomitanza e non genereranno impatti cumulati essendo dislocati in diversi punti della linea;

non sono previsti impatti significativi sulla viabilità ordinaria.

Considerato che, per quanto attiene alle seguenti materie, RFI S.p.A. nelle successive fasi progettuali e di realizzazione dell'intervento applicherà le normative di settore vigenti, ed in particolare:

- Emissioni e rischi ambientali: pur considerando che la soluzione progettuale adottata è una linea elettrica in media tensione, nella successive fasi di approfondimento documentale si darà comunque conto, così come per le linee in alta tensione, della poca significatività delle radiazioni elettromagnetiche prodotte (CEM) (rif. Punto 6 paragrafo 9 della lista di controllo).

- Rifiuti, terre e rocce da scavo: come previsto dalla normativa in materia, il proponente relazionerà circa la caratterizzazione del ballast ferroviario, che viene individuato con il codice EER 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507, anche con riferimento al fatto che ipotizzando impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere si predilige, come destinazione principale (per il 90% del ballast), una discarica per rifiuti pericolosi, pur considerando unicamente il codice EER che identifica il ballast non pericoloso.

Per quanto riguarda invece i materiali da demolizioni di opere civili si ricorda che sarebbe opportuno, alla luce degli interventi descritti nella relazione generale, ricorrere a pratiche di demolizione selettive che permettano di facilitare il recupero delle diverse frazioni presenti, con riferimento in particolare a quella metallica. Si potranno quindi identificare non solo rifiuti caratterizzati da EER 170904 rifiuti misti provenienti da attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901 170902 170903, ma anche altri codici facenti parte del capitolo 17 quali, a titolo esemplificativo, 1701XX cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche e 1704XX metalli (incluse le loro leghe). A tale proposito il proponente condividerà con ARPA Piemonte il Piano di caratterizzazione dei materiali movimentati e l'SGA per quanto attiene alla componenti ambientali.

- Aspetti paesaggistici: per quegli interventi che ricadono in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., i Comuni interessati risultano idonei all'esercizio della delega ai sensi della L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 e la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo agli stessi. L'autorizzazione è rilasciata su parere della Commissione locale

del Paesaggio, a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso, secondo quanto previsto dall'art. 146 D.Lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla L. 241/90.

- Aspetti urbanistici: Preso atto che ai sensi dell'art. 53 bis comma 1 della Legge 108/2021, inserito con DL n.152 del 06.11.2021 e convertito con Legge n. 233 del 29.12.2021, “la determinazione conclusiva della conferenza [...] ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti”; considerato che ai sensi dell'art. 17 bis comma 15 bis della Lr 56/77 “sono escluse (dal presente articolo) le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge”. Visto quanto specificato dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale 8/11/2016, n. 4/AMB, secondo cui “legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5, della l.r. 56/1977. In forza di quanto sopra, le Amministrazioni locali sono deputate alla conduzione dei procedimenti rientranti nel comma 15 bis dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, riassunti all'allegato A alla presente circolare.

Per quel che attiene le verifiche in relazione alla pianificazione sovraordinata occorre sottolineare che il tema è specificatamente trattato dalla summenzionata circolare 4/AMB laddove prevede espressamente, nell'allegato B “Elenco indicativo degli elaborati da allegare...”, la “Verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata”.

L'attuazione delle competenze verrà resa nota alle Amministrazioni comunali interessate nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto in argomento.

- Aspetti idrogeologici e aree boscate: per gli interventi che ricadano nelle categorie di opere di cui all'art. 2 della L.r. 45/89, in aree sottoposte al vincolo idrogeologico, il proponente dovrà richiedere l'autorizzazione alla loro esecuzione.

Dato atto che:

- l'“Elettrificazione delle linee ferroviarie” è una misura del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) approvato dal consiglio Regionale con DCR 25/3/2019 n. 364-6854 quale “... contributo al miglioramento della qualità dell'aria in Piemonte (e non solo) può derivare dal processo di ammodernamento della rete ferroviaria, e in particolare dalla progressiva elettrificazione delle rete e/o adozione di materiale rotabile con ridotte emissioni”;
- in fase di realizzazione verranno interessate aree di pertinenza ferroviaria, ad eccezione della SSE di Salassa che occuperà limitata porzione di superficie destinata a servizi pubblici tra la linea ferroviaria, la viabilità esistente ed aree edificate;
- nella fase di esercizio non si prevedono emissioni e verranno eliminate le emissioni di gas di scarico dei treni diesel a suo tempo circolanti sulla linea;
- il progetto di “Elettrificazione della linea ferroviaria Rivarolo – Pont Canavese” sottende benefici ambientali rispetto alla trazione diesel in un territorio montano ed in un contesto vallivo in cui il pendolarismo genera molta richiesta e si configura pienamente conforme rispetto alla pianificazione regionale di mobilità e trasporti.

Per tutto quanto sopra, si ritiene che il progetto di “Elettrificazione della linea ferroviaria Rivarolo – Pont Canavese” non necessiti di ulteriori approfondimenti dal punto di vista ambientale ai sensi del d.lgs n. 152/2006.

Tutto ciò premesso e considerato,

visto il verbale della riunione di Organo Tecnico Regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti;
in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

in conformità con gli indirizzi in materia e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016 come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021,

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs 33/2013,

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990;
- L.R. n. 40/1998;
- D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;
- D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42;
- D.lgs.n. 152/2006;
- L.R. n. 23/2008;
- L.R. n. 2/2009;
- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- L.R. n. 14/2014;

DETERMINA

di stabilire che, sulla base dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte, il progetto "Elettrificazione della linea ferroviaria Rivarolo – Pont Canavese" non sia da sottoporre ad ulteriori approfondimenti dal punto di vista ambientale, ovvero alle fasi di VIA previste dal d.lgs n. 152/2006;

di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e verrà depositata presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'Estensore
Miriam CHIARA

IL VICARIO DELLA DIREZIONE
Firmato digitalmente da Maria Gambino